Comune di Reggio Emilia

Area Finanziaria - Servizio Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio nell'Emilia (RE)
Partita I.V.A. e C.F.: 00145920351
PEC: uocappalticontratti@ec.municipio.re.it
E-mail: garesenzacarta@comne.re.it
http://www.comune.re.it/gare

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA CIG: BCA67CE2DC CUI: S00145920351202600003

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA....4
PREMESSE....6
1. PIATTAFORMA....7
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)....7
1.2. DOTAZIONI TECNICHE....8
1.3. IDENTIFICAZIONE....8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI....9
2.1. DOCUMENTI DI GARA....9
2.2. CHIARIMENTI....9
2.3. COMUNICAZIONI....10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI....10
3.1. DURATA....13
3.2. REVISIONE PREZZI....13
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE....14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE....17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA....18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE....18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA....19
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE....19
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE....20
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI....21
7. AVVALIMENTO....21
8. SUBAPPALTO....22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE....23
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE....25
10. GARANZIA PROVVISORIA....26
11. SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]....28
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC....29
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA....29
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA....30

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO....31
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....32
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA....33
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14....34
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE....34
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO....35
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI....35
16. OFFERTA TECNICA....37
17. OFFERTA ECONOMICA....38
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE....39
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA....40
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA....41
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA....41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI....43
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE....43
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA....44
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....44
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE....45
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE....46
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....47
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO....48
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....49
27. CODICE DI COMPORTAMENTO....50
28. ACCESSO AGLI ATTI....50
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE....50
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....51

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

CIG: BCA67CE2DC

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 108 del 30/07/2026, esecutiva in pari data, dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'intervento configurato come ***Global service*** di cui al presente oggetto, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei seguenti criteri ambientali minimi:

- Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, approvati con D.M. 10 marzo 2020 n. 63, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020;

- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, approvati con D.M. 24 novembre 2025, pubblicato in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025;

- Criteri Ambientali Minimi per la progettazione di parchi giochi, la fornitura e posa di arredi urbani e per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, adottati con D.M. 7 febbraio 2023;

- Criteri Ambientali Minimi per la fornitura, il noleggio e l'estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con D.M. 23 giugno 2022 n. 254;

- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, adottati con DM 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e richiamati espressamente nella documentazione tecnica a Pag. 23 dell'allegato "Disposizioni amministrative".

- D.M. 9 dicembre 2020, CAM per il lavaggio industriale e il noleggio di tessili e materasseria

La presente procedura è interamente svolta mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ e conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i.– Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Reggio Emilia [codice NUTS ITH53].
Il Responsabile Unico del progetto è il dott. Nando Rinaldi, Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia.

La Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Susanna Luisa Molteni del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Il Comune di Reggio Emilia, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna denominato "Sater - Intercent-ER", ai sensi degli artt. 19-36 D.Lgs. 36/2023 al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato: *"Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)"*.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante *https://www.comune.reggioemilia.it*, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato: *"Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)"* , che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico

di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La PAD è sempre accessibile in qualsiasi orario.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato: *"Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea

quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese (FAQ), cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "Sater – Intercent-ER": http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/, nella sezione Supporto per le Imprese: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe

Per ulteriori ed eventuali richieste di assistenza di tipo informatico sull'utilizzo della piattaforma di gara si prega di contattare il Contact Center di "Sater – Intercent-ER" scrivendo all'indirizzo email **info.intercenter@regione.emilia-romagna.it** oppure telefonando al numero verde **800 810 799 (rete fissa) 089 9712796 (rete mobile e dall'estero)**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara;
c) Disposizioni amministrative;
d) Modello OEV;
e) Schema di contratto;
f) Elenco del personale uscente da riassorbire;
g) DUVRI;
h) Allegato 1 Domanda di partecipazione;
i) Documento di Gara Unico Europeo (Ditta singola, Mandatario, Consorzio , mandante, Consorziata)(da compilare direttamente sulla PAD);
j) Allegato DGUE Ausiliaria da compilare direttamente in piattaforma SATER
k) Allegato3 Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico Ausiliaria
l) All. 4 – Modulo di offerta quantitativa;
m) *Documentazione progettuale:*
n) *la documentazione progettuale, è disponibile per essere visionata e scaricata seguendo le istruzioni seguenti: Link download: _https://allegatigare.comune.re.it/Progetto_global_service_____*
o) *Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma digitale di gara all'indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe

Il Comune di Reggio Emilia ha sottoscritto i seguenti protocolli di legalità: Protocollo d'intesa lavoro nero; Protocollo d'intesa per l'affidamento di servizi, lavori e forniture e l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni. Protocollo per la valorizzazione e la qualità degli appalti, Protocolli d'intesa pubblicati sul profilo di committente all'indirizzo: https://www.comune.re.it/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/regolamenti-e-protocolli

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma digitale di gara Sater – Intercent-ER: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: *https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-di-committente/stazione-appaltante-comune-di-reggio-emilia*.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino al sesto giorno antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso apposita sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla piattaforma di gara stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti in ragione della stretta integrazione funzionale tra le prestazioni oggetto dell'affidamento, della necessità di assicurare un coordinamento unitario dei servizi e di attribuire ad un unico soggetto la responsabilità complessiva della gestione tecnica e manutentiva. La gestione integrata del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento delle scuole e dei nidi d'infanzia consente di garantire uniformità gestionale, ottimizzazione della spesa, continuità operativa e adeguati standard di sicurezza e comfort ambientale.

Ai fini di una gestione funzionale ed omogenea, le attività oggetto dell'appalto, intese come servizi, lavori e forniture, sono articolate nelle seguenti categorie in funzione della loro natura:

A. SERVIZI DI GOVERNO;

B. SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI;

C. SERVIZI DI FUNZIONAMENTO.

CATEGORIA	SERVIZI
A	SERVIZI DI GOVERNO

		COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO, GESTIONE INTEGRATA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA', GESTIONE CONTACT CENTER, SISTEMA INFORMATIVO E ANAGRAFICA PATRIMONIALE
B		**SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI**
	B1	GESTIONE CALORE
	B2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI TECNOLOGICI, ARREDI E ATTREZZATURE INTERNI
	B3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARREDI E ATTREZZATURE ESTERNE, AREE CORTILIVE E VERDI
	B4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
C		**SERVIZI DI FUNZIONAMENTO**
	C1	PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE UFFICI, PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLE E NIDI
	C2	FORNITURA E GESTIONE PRODOTTI DETERGENTI E DI CONSUMO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E RELATIVI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
	C3	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
	C4	LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA
	C5	FACCHINAGGIO E TRASLOCHI

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	Importo
1	Totale valore dell'appalto prestazioni a canone	€ 4.833.511,70
2	Totale valore dell'appalto prestazioni a misura	€ 540.510,82
	- **Importo a base di gara**	€ 5.374.022,51
	- **Costi della sicurezza da**	€ 19.500,00

interferenze non soggetti a ribasso *sul totale valore appalto a canone*	
A) + B) Importo complessivo	€ 5.393.522,51

Per il dettaglio si rimanda all'allegato 1 Tabella Valori Appalto e alla tabella Quadro economico, entrambe allegate alla documentazione di gara

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 1.792.554,33** calcolati sulla base degli elementi indicati all'art. 20 dell'allegato "Disposizioni amministrative".

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

I contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto sono i seguenti:

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto, tenuto conto della natura integrata e composita delle prestazioni oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante individua i seguenti **contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impiegato** nell'esecuzione delle diverse categorie di servizi.

a) CCNL Metalmeccanica Industria – codice CNEL C011
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – Metalmeccanica Industria, codice CNEL C011, è individuato con riferimento alle attività riconducibili al codice ATECO 43.22.07.
Tale contratto si applica al personale impiegato nelle seguenti categorie di servizi:

- Categoria A – Servizi di governo; codice ATECO 82.
- Categoria B – Servizi tecnici per la gestione di immobili e impianti, con esclusione delle specifiche attività appartenenti alla categoria B3 relative alla manutenzione delle aree verdi. codice ATECO 43.23.00

b) CCNL Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – codice CNEL K511
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, codice CNEL K511, si applica al personale impiegato nelle attività appartenenti alla seguente categoria:

- Categoria C – Servizi di funzionamento
-

c) CCNL Operai agricoli e florovivaisti – codice CNEL A011
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, codice CNEL A011, è individuato con riferimento alle attività riconducibili al codice ATECO 81.30.00.
Tale contratto si applica al personale impiegato nelle attività appartenenti alla seguente categoria:

- Categoria B3 – Manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature esterne, delle aree cortilive e delle aree verdi, limitatamente alle prestazioni di manutenzione del verde.

d) Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini e dalle Cooperative, codice CNEL F012, è individuato con riferimento alle lavorazioni ricadenti nella categoria di qualificazione **OG1 – Edifici civili e industriali.**
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023 si considerano equivalenti i contratti collettivi classificati con codice CNEL F015 e F018.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'operatore economico può applicare un diverso contratto collettivo, purché rientrante nelle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e purché garantisca ai lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente equivalenti a quelle previste dal contratto collettivo individuato quale riferimento.

Categorie di opere

Le imprese partecipanti devono essere in possesso delle seguenti categorie di lavorazioni con i relativi importi:

Categoria	Prevalente/ Scorporabile	Descrizione	Importo in euro	classifica
OG1	Prevalente – subappaltabile 49,99%	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 3.392.870,26	IV- bis
OG11	Scorporabile - subappaltabile 100%	IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 1.696.435,13	III-BIS

Ai fini della qualificazione si specifica che:

Con riferimento alle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente **OG1** a qualificazione obbligatoria si precisa che è ammesso l'avvalimento e il subappalto nei limiti del **49,99%** della lavorazione

Per la categorie:

-OG11 -scorporabile a qualificazione obbligatoria (SOA), SUBAPPATABILE AL 100% si precisa che è ammesso il subappalto qualificatorio per l'intero importo della lavorazione

- l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente la volontà di subappaltare la categoria di lavorazioni per la quale è privo della qualificazione, facendone espressa precisazione nel documento DGUE del concorrente, e nella domanda di partecipazione, indicando i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nella sezione dedicata al possibile ricorso al subappalto.

Andrà autodichiarato il possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione dell'impresa per le categorie e le classifiche adeguate all'importo dell'appalto.

Rimangono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri relativi agli adempimenti per la sicurezza, diretta ed indiretta, anche per i servizi e le forniture come indicato dalle vigenti disposizioni di legge. L'onere per la sicurezza verrà pagato, sulla base degli

interventi operativi effettuati (a seguito della programmazione concordata), con cadenza annuale.
L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo dell'appalto è dato dalla somma del valore complessivo per le prestazioni a canone e le prestazioni a misura (comprese quelle opzionali, che sono proposte solo a titolo indicativo) articolate in tutta la durata contrattuale, così come indicato nelle tabelle allegate al presente disciplinare di gara.

L'importo delle prestazioni a canone è da intendersi omnicomprensivo e remunerativo di ogni e qualsiasi attività per i servizi specificati nelle Disposizioni Gestionali e Tecniche. Anche per i servizi compensati a misura o tramite listini l'importo è da intendersi omnicomprensivo, ma la determinazione dei prezzi sarà formulata in base alle richieste dell'Istituzione applicando i costi unitari evidenziati nelle tabelle d'offerta alle quantità effettivamente richieste e/o consumate.

L'importo delle prestazioni a canone per il periodo 01.02.2027 – 31.01.2029 è compreso all'interno dell'importo complessivo dell'appalto e riconosciuto all'interno delle rate mensili che avranno decorrenza 01.02.2027

Per le prestazioni non ricomprese nei listini allegati, il riferimento per la determinazione dei prezzi **è l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2026,** pubblicato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2231 del 22/12/2025, anch'esso applicato al netto del ribasso di gara.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni dal 01.02.2027 – 31.01.2029 , decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna di cui all'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3.2. REVISIONE PREZZI

3.2.1 Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'Allegato II.2-bis al medesimo Codice, il presente contratto è soggetto alla revisione dei prezzi, al verificarsi delle condizioni oggettive e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente e dal presente articolo.

La revisione opera in aumento o in diminuzione, senza alterare la natura generale del contratto, ed è attivata automaticamente dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa, anche in assenza di istanza dell'appaltatore.

In considerazione della natura mista dell'appalto, la revisione è disciplinata distintamente per le prestazioni riconducibili ai lavori, secondo la Sezione II dell'Allegato II.2-bis, e per quelle riconducibili ai servizi e alle forniture, secondo la Sezione III del medesimo Allegato.

La revisione si applica esclusivamente alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della relativa clausola.

3.2.2 Revisione dei prezzi per servizi e forniture

Per le prestazioni contrattuali riconducibili ai servizi e alle forniture, la revisione dei prezzi opera al verificarsi di una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento (5%), secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

In considerazione della presenza di prestazioni riconducibili a differenti codici CPV, il superamento della soglia di attivazione del cinque per cento (5%) è verificato sulla variazione complessiva ponderata dei servizi e delle forniture,

determinata mediante gli indici ISTAT e i relativi pesi individuati nella Tabella revisionale allegata ai documenti di gara e costituente parte integrante della disciplina contrattuale.

Una volta accertato il superamento della soglia complessiva, la revisione si applica esclusivamente ai corrispettivi delle singole prestazioni che abbiano registrato una variazione specifica, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento (5%), secondo la facoltà espressamente prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera e), dell'Allegato II.2-bis.

Per ciascuna prestazione interessata, la revisione è determinata nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione specifica eccedente la soglia del cinque per cento (5%), mantenendo il segno positivo o negativo della variazione rilevata.

La percentuale di revisione così determinata si applica esclusivamente ai corrispettivi contrattuali delle corrispondenti prestazioni ancora da eseguire.

Il superamento della soglia complessiva di attivazione non comporta, pertanto, l'applicazione indistinta della medesima percentuale di revisione a tutti i servizi e le forniture del contratto.

3.2.3 Revisione dei prezzi per lavori

Per le prestazioni contrattuali riconducibili ai lavori, la revisione dei prezzi opera al verificarsi di una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento (3%), secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023.

La variazione è determinata mediante l'indice sintetico revisionale, costruito sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), degli indici revisionali ad esse associati e dei relativi pesi di ponderazione, secondo le disposizioni della Sezione II dell'Allegato II.2-bis.

Le tipologie omogenee di lavorazioni, gli indici applicabili e i relativi pesi sono individuati nella sezione dedicata ai lavori della Tabella revisionale allegata ai documenti di gara e costituente parte integrante della disciplina contrattuale.

Il superamento della soglia di attivazione del tre per cento (3%) è verificato sulla variazione dell'indice sintetico revisionale rispetto al relativo indice iniziale (I_0), determinato secondo il mese base di riferimento disciplinato nei successivi paragrafi del presente articolo.

Al ricorrere delle condizioni di attivazione, la revisione è determinata nella misura del novanta per cento (90%) del valore eccedente la variazione del tre per cento (3%), mantenendo il segno positivo o negativo della variazione rilevata.

La percentuale di revisione così determinata si applica esclusivamente ai corrispettivi contrattuali delle prestazioni riconducibili ai lavori ancora da eseguire, secondo le modalità previste dalla Sezione II dell'Allegato II.2-bis.

3.2.4 Indici di riferimento e sistemi di ponderazione

Ai fini dell'applicazione della revisione dei prezzi si utilizzano gli indici revisionali e i relativi sistemi di ponderazione individuati nella Tabella revisionale, allegata ai documenti di gara e costituente parte integrante della disciplina contrattuale.

La Tabella revisionale è articolata in due sezioni, riferite alle differenti componenti prestazionali dell'appalto:

a) Servizi e forniture: per ciascuna prestazione sono individuati il relativo codice CPV, l'indice o gli indici ISTAT di riferimento, gli eventuali pesi di ponderazione interni alla prestazione e la relativa incidenza economica sul valore complessivo delle prestazioni di servizi e forniture;

b) Lavori: sono individuate le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), gli indici revisionali ad esse associati e i rispettivi pesi di ponderazione, utilizzati per la costruzione dell'indice sintetico revisionale.

Gli indici, i pesi di ponderazione e le incidenze economiche riportati nella Tabella revisionale costituiscono i parametri contrattuali di riferimento per il calcolo delle variazioni dei prezzi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente articolo.

3.2.5 Determinazione delle variazioni revisionali e applicazione ai corrispettivi

Per le prestazioni di servizi e forniture riconducibili a differenti codici CPV, la variazione complessiva dei prezzi è determinata mediante il sistema di ponderazione previsto dall'articolo 13 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando gli indici ISTAT e i relativi pesi individuati nella Tabella revisionale di cui al paragrafo 1.3.

La variazione specifica di ciascuna prestazione è calcolata confrontando il valore dell'indice ISTAT applicabile alla data della verifica con il corrispondente valore riferito al mese base di riferimento. Qualora una prestazione sia associata a più indici, la relativa variazione specifica è determinata mediante la media ponderata

delle variazioni dei singoli indici, applicando i pesi interni riportati nella Tabella revisionale.

La variazione complessiva dei servizi e delle forniture è determinata mediante la media ponderata delle variazioni specifiche delle singole prestazioni, applicando le rispettive incidenze economiche sul valore complessivo della componente servizi e forniture, come individuate nella Tabella revisionale.

Ai fini della determinazione della variazione complessiva ponderata, le variazioni specifiche concorrono al calcolo mantenendo il rispettivo segno positivo o negativo.

Una volta verificato il superamento della soglia complessiva di attivazione, gli importi revisionali sono determinati separatamente per ciascuna prestazione interessata, applicando ai relativi corrispettivi contrattuali ancora da eseguire la percentuale di revisione calcolata secondo i criteri stabiliti al paragrafo 1.1.

Per la componente lavori, la variazione è determinata mediante il confronto tra l'indice sintetico revisionale riferito alla verifica e il corrispondente indice sintetico iniziale (I_0), costruiti sulla base delle TOL, degli indici e dei pesi riportati nella Tabella revisionale.

L'importo revisionale è determinato applicando ai corrispettivi delle lavorazioni ancora da eseguire la percentuale risultante dai criteri stabiliti al paragrafo 1.2.

3.2 .6 Mese base di riferimento

Ai fini della determinazione delle variazioni degli indici revisionali, il mese base di riferimento (T0) è individuato nel mese del provvedimento di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori, e dall'articolo 12, comma 1, del medesimo Allegato, per i servizi e le forniture.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 al Codice, il mese base di riferimento è individuato nel mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del medesimo Allegato I.3.

Per la componente lavori, il mese base individua il riferimento temporale dell'indice sintetico revisionale iniziale (I_0); per la componente servizi e forniture, individua il riferimento iniziale degli indici ISTAT utilizzati per la determinazione delle variazioni specifiche e della variazione complessiva ponderata.

3.2 .7 Monitoraggio e verifica degli indici revisionali

Il monitoraggio degli indici revisionali ha inizio dalla data di avvio dell'esecuzione dell'appalto, risultante dal relativo verbale, ed è effettuato dalla stazione appaltante con cadenza mensile.

Per gli indici pubblicati con periodicità trimestrale o comunque superiore a quella mensile, sono utilizzati gli ultimi valori ufficiali disponibili, aggiornando i calcoli in occasione della pubblicazione dei nuovi dati.

Le verifiche sono effettuate nel rispetto dell'omogeneità delle serie statistiche e delle relative basi di riferimento.

La variazione complessiva ponderata dei servizi e delle forniture e quella dell'indice sintetico revisionale dei lavori sono verificate distintamente, sulla base degli indici e dei sistemi di ponderazione individuati nella Tabella revisionale di cui al paragrafo 1.3.

L'avvio dell'esecuzione non modifica il mese base T0, determinato secondo il paragrafo 1.5, rispetto al quale sono calcolate le variazioni degli indici.

3.2 .8 Attivazione della revisione e modalità di contabilizzazione

Al verificarsi delle condizioni oggettive previste dai precedenti paragrafi, la stazione appaltante attiva automaticamente la revisione dei prezzi, anche in assenza di istanza dell'appaltatore.

L'accertamento delle condizioni di attivazione e la determinazione degli importi revisionali sono documentati mediante apposito prospetto di calcolo, contenente gli indici e i relativi valori di riferimento, le variazioni rilevate, i pesi di ponderazione applicati, la verifica delle soglie di attivazione, le percentuali di revisione e i conseguenti importi, con distinta evidenza delle componenti servizi e forniture e lavori.

Gli esiti dell'accertamento sono formalizzati dalla stazione appaltante mediante apposito atto, nel quale sono individuati le prestazioni interessate, le percentuali di revisione applicabili e la relativa decorrenza.

Gli importi revisionali, positivi o negativi, sono contabilizzati con separata evidenza rispetto ai corrispettivi contrattuali, secondo le modalità proprie delle prestazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni dell'Allegato II.2-bis.

Gli importi derivanti da variazioni positive sono riconosciuti all'appaltatore, mentre quelli derivanti da variazioni negative sono portati in detrazione dai corrispettivi dovuti.

3.2 .9 Revisione dei prezzi nei contratti di subappalto e nei subcontratti

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni affidate, in coerenza con gli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis e con le condizioni oggettive di attivazione previste dall'articolo 60, comma 2, del Codice.

La determinazione e il pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, avvengono secondo le disposizioni dei predetti articoli 8 e 14, tenuto conto della natura delle prestazioni affidate e delle modalità di pagamento previste per il subappalto o il subcontratto.

L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis, del Codice.

3.2.10 Coordinamento con i listini e i prezzari contrattuali

Per le prestazioni a misura, remunerate mediante prezzi unitari, listini o prezzari, resta ferma la disciplina di determinazione dei corrispettivi prevista dai documenti contrattuali, compreso **l'Allegato 6 – Listino servizi straordinari a richiesta.**

L'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna e gli ulteriori listini richiamati negli elaborati contrattuali sono utilizzati e aggiornati secondo le rispettive disposizioni, nei limiti e con le modalità previste dai documenti contrattuali e dalla normativa applicabile.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo costituisce un meccanismo distinto dall'aggiornamento dei listini e dei prezzari e si applica, ove ne ricorrano i presupposti, secondo i criteri e le modalità stabiliti per le prestazioni interessate.

L'applicazione della revisione è coordinata con gli eventuali aggiornamenti dei prezzi già riconosciuti, al fine di evitare duplicazioni dell'adeguamento economico riferite alle medesime prestazioni e ai medesimi periodi di riferimento.

3.2.11 Disposizioni finali e rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo Codice, nonché le ulteriori disposizioni normative applicabili in materia di revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi resta distinta dalle modifiche contrattuali, dalle variazioni delle prestazioni e dalla determinazione di nuovi prezzi, disciplinate dalle rispettive disposizioni normative e contrattuali.

L'applicazione della revisione avviene nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e della disciplina contrattuale, senza alterare la natura generale del contratto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, concernente la modifica del perimetro delle prestazioni, da gennaio 2027 ed eventuale rinnovo subordinato al rinnovo dell'appalto principale.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 15.783.510,77** al netto di Iva così suddiviso:

Voce	Importo
Importo complessivo dell'appalto per la durata iniziale di 24 mesi	€ 5.393.522,51
Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 36/2023	€ 5.393.522,51
Opzione di proroga per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023	€ 1.348.380,63
Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023	€ 2.427.085,13
Opzione per interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, comprensiva dell'eventuale rinnovo di 24 mesi, della proroga massima di 6 mesi e del quinto d'obbligo	€ 1.080.000,00
Opzione relativa al nido presso il Parco Ottavi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, comprensiva dell'eventuale rinnovo di 24 mesi, della proroga massima di 6 mesi e del quinto d'obbligo	€ 141.000,00

Voce	Importo
Valore globale stimato dell'appalto	**€ 15.783.510,77**

L'Amministrazione potrà attivare le opzioni, anche parzialmente, qualora ne ravvisi l'esigenza, mediante apposita comunicazione o ordine scritto, senza alcun obbligo di utilizzo dell'intero importo. Il corrispettivo dei lavori affidati sarà determinato applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. In caso di mancata o parziale attivazione delle opzioni, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretese, indennizzi o richieste risarcitorie.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di apportare modifiche al contratto, senza alterarne la natura complessiva, qualora si rendano necessarie per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, *al singolo lotto*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si

valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Le prestazioni attinenti i servizi di cui al presente appalto sono rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

LAVORAZIONI SENSIBILI

Nell'elenco seguente sono riportati le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n.190, che sono previste nell'appalto per le quali è necessaria l'iscrizione dell'operatore economico nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo:: :

1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
3. noli a freddo di macchinari;
4. fornitura di ferro lavorato;
5. noli a caldo;
6. autotrasporti per conto di terzi;
7. guardianìa dei cantieri;
8. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione nella White List della Prefettura competente, ovvero l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo, è richiesta, quale requisito di partecipazione, all'operatore economico che esegue le prestazioni rientranti nei servizi B1, B2 e B3 della CATEGORIA B – SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI, ivi comprese quelle afferenti agli interventi di manutenzione straordinaria e alle ulteriori lavorazioni opzionali eventualmente attivate dalla Stazione Appaltante, in quanto le relative modalità di esecuzione comportano lo svolgimento delle attività individuate dall'art. 1, commi 53 e 53-bis, della Legge n. 190/2012.

Con riferimento alla CATEGORIA C – SERVIZI DI FUNZIONAMENTO, qualora le concrete modalità di esecuzione comportino lo svolgimento di una o più delle attività sopra elencate, il soggetto incaricato della relativa esecuzione dovrà, prima dell'avvio delle attività medesime, risultare iscritto nella White List della Prefettura competente, ovvero aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo.

Il requisito dell'iscrizione alla white list di cui al precedente art. 3 deve essere posseduto dal soggetto cui è affidata l'effettiva esecuzione delle predette attività.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità dell'Ente e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non sono in possesso di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante mediante consultazione della visura del Registro Imprese; qualora il requisito non risulti dalla visura CCIAA, o per gli operatori stabiliti in altri Stati membri, il concorrente presenta i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

In caso di cooperative sociali tipo B: iscrizione al relativo albo regionale ai sensi dell'art. 9 della L.381/1991.

b) Abilitazione ai sensi dell'art. 3 del DM n. 37/2008 Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, per il Settore "A"(impianti elettrici), Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione), Settore "D"(impianti idrosanitari), Settore "E" (impianti gas).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Avvalimento ex art. 104, D.Lgs 36/2023 non ammesso

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari **€ 12.600.000,00** IVA esclusa.

Ammesso avvalimento ex art. 104 D.Lgs 36/2023

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un importo minimo pari **a € 2.600.000 IVA esclusa.**

Ai fini del soddisfacimento del presente requisito rilevano anche i servizi analoghi prestati in favore di soggetti privati, anche qualora, alla data di presentazione dell'offerta, il contratto risulti ancora pendente/non concluso.

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ammesso avvalimento ex art. 104 D.Lgs 36/2023

b) Le imprese partecipanti devono essere in possesso delle seguenti categorie di lavorazioni con i relativi importi:

Categoria	Prevalente/ Scorporabile	Descrizione	Importo in euro	classifica
OG1	Prevalente – subappaltabile 49,99%	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	€ 3.392.870,26	IV- bis
OG11	Scorporabile - subappaltabile 100%	IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 1.696.435,13	III-BIS

Andrà autodichiarato il possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione dell'impresa per le categorie e le classifiche adeguate all'importo dell'appalto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'abilitazione ai sensi dell'art. 3 del DM n. 37/2008 Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, per il Settore "A"(impianti elettrici), Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione), Settore "D"(impianti idrosanitari), Settore "E" (impianti gas) **di cui al paragrafo 6.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.**

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso;

b) Il requisito relativo alla qualificazione per gli interventi di manutenzione edilizia/lavori di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. b) **deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso**, tenuto conto di quanto disposto dall''art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice;

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Rimane inteso che ciascun componente assumerà le lavorazioni entro i limiti della categoria e della percentuale di qualificazione posseduta ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 11, del Codice

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) Il requisito relativo all'abilitazione ai sensi dell'art. 3 del DM n. 37/2008 Regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, per il Settore "A"(impianti elettrici), Settore "C" (riscaldamento e climatizzazione), Settore "D"(impianti idrosanitari), Settore "E" (impianti gas) di cui al paragrafo 6.1 lett. b) **deve essere posseduto dal consorziato esecutore.**

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e per i requisti di cui all'art. 6.1 lett b e c del presente disciplinare

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare direttamente su PAD, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento dei requisiti di partecipazione e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle ulteriori disposizioni normative vigenti.

L'Assuntore che intenda ricorrere al subappalto deve indicare, all'atto dell'offerta, i servizi, le forniture, i lavori o le relative parti che intende subappaltare o concedere in cottimo.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In considerazione della natura unitaria e integrata dell'affidamento, nonché della necessità di assicurare l'effettiva responsabilità dell'Assuntore nell'attività di coordinamento, programmazione, gestione e controllo complessivo dell'appalto, le prestazioni rientranti **nel Servizio A – Servizi di Governo devono essere eseguite direttamente dall'Assuntore e non possono essere affidate in subappalto.**

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni operative appartenenti ai **Servizi B1, B2, B3, C1, C3 e C5**, quando eseguite all'interno degli immobili scolastici ed educativi o nelle relative aree di pertinenza, pur essendo subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Tale limitazione è stabilita in ragione delle specifiche caratteristiche e della complessità dell'appalto,

della presenza di minori nelle strutture interessate, della necessità di assicurare un controllo diretto e unitario dei luoghi di lavoro, il coordinamento delle interferenze, la continuità e la tempestività degli interventi, nonché una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Al fine di assicurare una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza del personale impiegato, nonché un efficace controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni, è vietato il subappalto a cascata. Pertanto, il subappaltatore non potrà affidare ulteriormente a terzi, in tutto o in parte, le prestazioni ricevute in subappalto. Tale divieto è previsto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche delle attività oggetto dell'affidamento.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20 per cento delle prestazioni subappaltabili**, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento alle piccole e medie imprese, motivandola in relazione all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1).

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ad alta intensità di manodopera.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, **assorbendo prioritariamente nel proprio**

organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.
Sulla base dell'art. 57 del Codice, del relativo allegato II.3 denominato "**Clausole sociali** per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate" oltre che Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della rubricato "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati", si prevedono le seguenti clausole così declinate:

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 1, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 2, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono

superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.

Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. L'affidatario, si impegna ad assumere quale requisito necessario dell'offerta, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni dovrà verificare l'effettiva realizzazione.
L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopradefinito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto.
L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.
L'Amministrazione procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica

di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Limitatamente alla componente lavori dell'appalto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dispone la deroga all'obbligo di destinare all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie e funzionali all'esecuzione del contratto.
La deroga è motivata dalla natura prevalentemente tecnico-operativa delle lavorazioni e dal ridotto tasso di occupazione femminile riscontrabile nel settore di riferimento.

Applicazione CCNL ex art. 57, comma 1, lett. b) del Codice e art. 102, comma 1, lett. a) del Codice
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato in gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Stabilità occupazionale (ex art. 57, comma 1, lett. a) e art. 102, comma 1, lett. a) del Codice
Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella relazione illustrativa del Progetto di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
L'elenco del personale attualmente impiegato è indicato **all'Allegato 10 (Tabella Elenco Personale)** e l'operatore economico dovrà allegare alla propria offerta un progetto di assorbimento che preveda le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

Gli operatori economici che occupano u**n numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Requisito di esecuzione:

a) - Disponibilità, all'interno del territorio del Comune di Reggio Emilia, di almeno una sede adibita ad uffici e di almeno un magazzino con le caratteristiche indicate rispettivamente all'art. 14 e 15 delle Disposizioni Amministrative.

Oppure in alternativa:

- **Impegno** a mettere a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto (anche in caso di consegna anticipata) una sede adibita ad uffici e di almeno un magazzino con le caratteristiche indicate rispettivamente all'art. 14 e 15 delle Disposizioni Amministrative.

Per la comprova del requisito il concorrente presenta scansione, dichiarata conforme all'originale, di documento notarile o atto negoziale che attesti la proprietà o la

disponibilità degli immobili indicati.

b) Personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. n.152/2006 e di certificazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

Il requisito relativo al possesso di personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito del patentino di abilitazione ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. n.152/2006 e di certificazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013 **deve essere posseduto dall'esecutore.**

Per la comprova del requisito all'aggiudicatario verrà richiesto di presentare, scansione, dichiarata conforme all'originale, dei patentini di abilitazione del personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili e, con riferimento all'art. 6 del D.P.R. 74/2013.

9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Non trova applicazione il Regolamento UE n. 2560/2022.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **315.670,22** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.

In caso di versamento effettuato con bonifico presso la Tesoreria del Comune, avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria, oggetto della gara e relativo CIG", si rimanda alle modalità di cui al presente link: https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/tributi-e-pagamenti/pagopa

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute sulla PAD e nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo si svolgerà presso gli edifici e strutture scolastiche presso gli edifici e strutture scolastiche individuate a campione dalla Stazione Appaltante e si rende necessario per consentire ai concorrenti di formulare consapevolmente la propria offerta in merito agli interventi suddetti.

Il sopralluogo alla presenza del RUP o suo delegato è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

Il sopralluogo si rende indispensabile per la formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

L'appuntamento per la presa visione dei luoghi sarà fissato successivamente all'invio della documentazione di seguito riportata. **Sarà possibile effettuare il sopralluogo entro e non oltre 10 (giorni) giorni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'appuntamento per lo svolgimento del sopralluogo dovrà essere concordato con la S.A., con richiesta scritta da inviare prima del termine suindicato all'indirizzo mail: garesenzacarta@comune.re.it.**

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo da parte del Servizio committente (RUP o suo delegato).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. *524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara*. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
BCA67CE2DC	€ 220,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del

pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'Appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'orario indicato nella PAD a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nel Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)" e ai Manali di utilizzo della PAD, ai quali espressamente si rimanda.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa***;*
B – **Offerta tecnica**;
C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale

contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare (laddove espressamente prevista negli atti di gara).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, indicato nella PAD, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro

documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla PAD la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione;
2) DGUE (da compilare direttamente sulla PAD);
3) eventuale procura;
4) garanzia provvisoria;
5) documentazione in caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15.4;
6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
7) eventuali certificazioni
8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72, secondo le indicazioni previste al punto 15.1 del presente Disciplinare;
9) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
10) (*eventuale*) per gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

11) Le consorziate indicate dal consorzio quali esecutrici e le consorziate delle quali il consorzio si avvale ai fini del possesso dei requisiti presentano altresì il modello "Allegato 1 – Domanda di partecipazione", compilato e sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante esclusivamente nelle parti di propria competenza e pertinenti alla posizione della singola consorziata.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato "Domanda di partecipazione".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

• se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

• se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte a secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento, anche misto;
4) nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella busta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a)

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.3 di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List);

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE e nella busta A – Documentazione amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

e) ***[solo per i consorzi stabili]*** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, …… *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella "Busta tecnica" della PAD a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

a) **relazione tecnica** del servizio offerto per l'attribuzione dei punteggi discrezionali;

b) **progetto di riassorbimento del personale** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, ai i fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo 9 riferito;

c) all. 4 – Offerta quantitativa per l'attribuzione dei punteggi automatici;

d) (eventuale, in caso di avvalimento premiale) Contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nell'Allegato OEV.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte tecniche plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Si precisa ulteriormente che nella Documentazione tecnica non deve essere contenuta nessuna indicazione di prezzo o costo, pena l'esclusione dalla gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD seguendo i passaggi della PAD.

A pena di esclusione, l'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore,secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, , contiene i seguenti elementi.

Sono valutati a punteggio esclusivamente gli elementi di cui alle lettere a), b); gli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) non concorrono all'attribuzione del punteggio ma sono richiesti ai fini della verifica di congruità e di legge.

a) il valore complessivo offerto per le prestazioni a canone e, distintamente, il valore complessivo offerto per le prestazioni a misura, riferiti alle basi d'asta di cui all'Allegato 1 (Valore Appalto), al netto di IVA, degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, di imposte e contributi di legge; sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali. I valori offerti non possono essere pari o superiori alle rispettive basi d'asta;

b) il ribasso percentuale unico offerto sull'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2026, applicabile alle prestazioni a richiesta di manutenzione straordinaria e alle prestazioni non ricomprese nei listini; sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;

d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

e) I prezzi unitari offerti relativi ai servizi a misura di cui all'Allegato 7 (servizio C2), Allegato 8A (servizio C4)

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta, si precisa che gli elementi di cui alle lettere a) e b) che precedono devono essere inseriti nei seguenti campi della PAD:

- il **valore complessivo offerto per le prestazioni a canone**, di cui alla lettera a), deve essere indicato nel campo denominato **«PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (3 dec.)»**. Poiché la quantità dell'oggetto dell'iniziativa è pari a 1, il valore inserito in tale campo coincide con il valore complessivo offerto per le prestazioni a canone per l'intera durata contrattuale. Il valore offerto è riferito alla base d'asta delle prestazioni a canone, pari a **€ 4.833.511,70** IVA esclusa, e non può essere pari o superiore alla stessa;
- il **valore complessivo offerto per le prestazioni a misura**, di cui alla lettera a), deve essere indicato nel campo denominato **«Prestazione a misura – importo (3 dec.)»**.
- il **ribasso percentuale unico** di cui alla lettera b) deve essere indicato nel campo denominato **«Ribasso sul prezziario % (3 dec.)»**, riferito all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno

2026.

Si precisa che il concorrente dovrà compilare la tabella offerta complessiva appalto e le tabelle di cui all'Allegato 7 e all'Allegato 8A, secondo le istruzioni indicate nei documenti stessi.

L'Allegato 6 costituisce listino di riferimento per la fase di esecuzione e non è oggetto di compilazione in sede di offerta. Ai fini dell'esecuzione si applicano i prezzi riportati nella colonna "Prezzo adeguato ISTAT anno 2025" dell'Allegato 6, al netto del ribasso contrattuale determinato secondo quanto previsto dalle Disposizioni amministrative.

In caso di errori nei prodotti o nella somma complessiva si considererà il valore economicamente più conveniente per l'Istituzione.

Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre cifre decimali;

non sono ammesse offerte pari a zero

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione

a) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce nella "Busta economica" la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, del Codice e relativa documentazione probatoria in conformità all'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta economica deve essere inserita, pena la nullità, nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la

documentazione amministrativa e neppure nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi *:*

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono dettagliatamente indicati nel modello OEV allegato alla presente documentazione di gara.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia all'Allegato OEV.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia all'Allegato OEV.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Si rinvia all'Allegato OEV.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica di gara ha luogo a partire dalla data e dall'ora indicate sulla PAD entro le 2 ore successive l'orario previsto per la prima seduta di gara.

La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica e dell'esito della medesima sarà data opportuna informazione ai partecipanti mediante PAD.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD con un preavviso di almeno 24 ore, riservandosi di procedere entro le 2 ore successive l'orario previsto. Eventuali ulteriori ritardi saranno oggetto di apposite comunicazioni, sempre con un preavviso di almeno 24 ore.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.
Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 24.
La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di gara procede a:

a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara con un preavviso di almeno 24 ore.

Il Responsabile della fase di gara procede all'apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Una volta effettuato il controllo della documentazione, il Responsabile della fase di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato OEV. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'allegato OEV.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nell'allegato OEV e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la PAD, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità

generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In qualsiasi momento della procedura, l'Amministrazione, per motivate ragioni di interesse pubblico, può non procedere all'aggiudicazione.

Il contratto di è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata

con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contrattoi contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 e dal Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Ente dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'appalto anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall'appalto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto di appalto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa davanti all'ufficiale rogante a spese e oneri della ditta aggiudicataria (come da regolamento della Stazione Appaltante).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto e/o alla sua stipulazione qualora una convenzione espletata o espletanda da CONSIP e/o dal Soggetto Aggregatore Regionale preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l'Amministrazione.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare le comunicazioni previste in materia di whistleblowing, comunicazioni (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023, da comprovare all'atto del primo pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante*: https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta*.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e il verbale di gara.
La disponibilità dei documenti è garantita attraverso le funzioni messe a disposizione dal sistema Sater e comunicata agli interessati a mezzo PEC tramite il portale.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante le funzioni messe a disposizione dal sistema Sater e comunicata agli interessati a mezzo PEC tramite il portale.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito attraverso le funzioni

messe a disposizione dal sistema Sater e comunicata agli interessati a mezzo PEC tramite il portale.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile di fase al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per le ipotesi non disciplinate dal Codice. La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario con le seguenti specifiche:
Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza e CF, oltre che eventuali documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice.
Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza e CF, oltre che eventuali documenti di identità.
In applicazione all'art. 35, comma 4 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono altresì esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione da rendere da parte del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si precisa che ai fini della qualificazione di una informazione quale segreto industriali e/o commerciali deve essere fornito un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare, sempre mediante piattaforma, una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che sia idonea a argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto e nello stesso tempo fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione.
In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella Busta A, un file zippato contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti.
Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione Parma.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel.

0522/456111, indirizzo **mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it**

3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.
Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia ha nominato Responsabile del trattamento:
Municipia S.p.A. - P. IVA 01973900838, Viale A. Olivetti n. 7, Trento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: Gestione della presente procedura di gara/affidamento, stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione nonché dell'archiviazione degli stessi. Tale gestione è riferita sia ai dati personali del soggetto che firma il contratto/l'accordo/la convezione (per esempio il legale rappresentante dell'Ente), che a quelli riferibili a tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo dell'Ente.

7. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.
I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le

finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
Oltre ai Responsabili del trattamento indicati al precedente punto 4 i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:
- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, **mail:** privacy @comune.re.it **pec:** comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia**

con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: **dpo@comune.re.it**

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria richiesta.

La Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
Dott.ssa Susanna Luisa Molteni

SUSANNA
MOLTENI
22.10.2026
13:01:54
GMT+02:00